

N. R.G. 12636/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Patrizia Pompei	Presidente
dott. Leonardo Scionti	Giudice
dott. Riccardo Guida	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 12636 del Ruolo Gen. dell'anno 2015,
promossa da:

GALLERIA S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.

1.

ATTRICE

contro

S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Stanghellini e dall'avv. Lorenzo Scarpelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Cavour n. 80.

CONVENUTA

Oggetto: accertamento della legittimità del recesso del socio di una S.r.l..

Conclusioni per l'attrice: all'udienza del 17.05.2017: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni diritto nonché miglior pronuncia, in via preliminare: dichiarare inammissibile, nulla e/o inesistente o come meglio la costituzione della convenuta poiché*



avvenuta in violazione dell'art. 16 bis, D.L. 18.10.2012 n. 179, conv. in L. 17.12.2012 n. 221. In via principale: accertare e conseguentemente dichiarare la validità del recesso esercitato da Galleria S.p.a. dalla propria qualità di socio della società S.r.l. P.Iva 00555900455 con comunicazione del 08.08.2014 e conseguentemente ordinare all'organo amministrativo l'adozione dei necessari e dovuti provvedimenti con particolare riguardo alla quantificazione del valore della quota posseduta dall'attrice. Il tutto con riserva di richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. In ogni caso con vittoria di competenze del presente giudizio, oltre rimb. Forf. 15%, nonché accessori di legge.”.

Conclusioni per la convenuta: in comparsa di risposta: “*Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze respingere la domanda di parte attrice. Con vittoria di spese e onorari.*”

I. Ritenuto in fatto.

1. Galleria S.p.a. (in seguito “Galleria”) ha citato in giudizio davanti a questo Tribunale S.r.l. (in seguito per accertare la legittimità del suo recesso dalla compagine sociale convenuta.
2. L'attrice ha dedotto che è stata costituita il 7.12.1990 e che risultava originariamente partecipata al 95% da Finitalia S.p.a. e al 5% da altro soggetto; nello statuto sociale è inserita, all'art. 6, una clausola di *lock up* che stabilisce che: “*Le quote sono trasferibili per atto tra vivi a norma dell'art. 2469 cod. civ. ma il loro trasferimento soggiace al diritto di prelazione degli altri soci, i quali hanno 60 giorni di tempo per esprimerlo. Ogni socio non può cedere le proprie quote rappresentanti una percentuale superiore al 49% del capitale sociale. Nel caso in cui la vendita prevedesse la cessione di una percentuale superiore al 49% del capitale sociale, sarà indispensabile l'assenso degli altri soci.*”.
3. Nel 1993 Finitalia S.p.a. è stata fusa per incorporazione in Enrico Giotti S.p.a. che, a sua volta, nel 2002, è stata scissa con la creazione di Galleria che, in seguito ad alcune ricapitalizzazioni, è divenuta titolare della metà del capitale sociale di
Nel settembre 2013 l'esponente ha deciso di vendere la propria quota societaria, ma le trattative intercorse col potenziale acquirente non hanno sortito effetto in quanto l'amministratore di ha sovrastimato il patrimonio della società, attribuendo ai cespiti immobiliari un valore di 30milioni.



4. In data 8.08.2014 Galleria ha esercitato il recesso da _____ ed ha chiesto all'organo amministrativo di quantificare il valore della propria partecipazione; l'amministratore, in replica a tale comunicazione, ha rilevato l'illegittimità del recesso.
5. Sussistono invece i presupposti per la declaratoria di legittimità del recesso e per l'adozione delle pronunce conseguenti in quanto, ai sensi dell'art. 2469/2 cod. civ., se l'atto costitutivo prevede l'intrasferibilità della partecipazione, o ne subordina il trasferimento all'altrui gradimento, il socio può recedere dall'ente collettivo.
6. Costituendosi in giudizio, _____ ha contestato la domanda ed ha chiesto che essa sia respinta; a suo parere, infatti, l'art. 6/3 dello statuto sociale contiene una clausola di "mero gradimento" in presenza della quale, a mente dell'art. 2469/2 cod. civ., il socio intenzionato a trasferire la propria quota può esercitare il diritto di recesso a condizione che egli abbia effettivamente chiesto il *placet* alla cessione e che il consenso sia stato negato.
7. La causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.5.2017, con concessione alle parti dei doppi termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

II. Considerato in diritto.

1. La domanda dell'attrice non è fondata.
2. Nelle conclusioni (trascritte in epigrafe) Galleria ha chiesto la declaratoria di nullità della comparsa di risposta perché depositata in formato cartaceo anziché con modalità telematica; l'eccezione è già stata disattesa dal GI con ordinanza dell'8.02.2016, da intendersi qui richiamata, che il Collegio condivide.
3. Nel merito, invece, occorre stabilire se l'attrice abbia esercitato il recesso in modo legittimo o meno; secondo la prospettazione di Galleria, il recesso sarebbe giustificato dal tenore letterale dell'art. 6 dello statuto che pone un divieto assoluto di cessione di una quota superiore al 49% (già si è detto che Galleria era intenzionata a cedere l'intera partecipazione del 50%); in presenza di una simile regola statutaria, interpretata come clausola di intrasferibilità assoluta o, alternativamente, come clausola di "mero gradimento", il socio interessato al



trasferimento maturerebbe comunque un diritto di *exit* (da esercitare in conformità dell'art. 2473 cod. civ.), secondo quanto stabilito dall'art. 2469/2 cod. civ..

4. La tesi non è convincente; a giudizio del Collegio, infatti, l'art. 6 dello statuto di alla stregua di un'interpretazione complessiva e sistematica delle sue disposizioni, non pone una clausola di intrasferibilità della partecipazione consistente (superiore al 49%), ma prevede, in tale ipotesi, una clausola di "mero gradimento".
5. Ne consegue che il socio di controllo che intenda dismettere la quota, in assenza del gradimento dei soggetti a ciò legittimati, ha facoltà di recedere dalla società come previsto dall'art. 2469/2 cod. civ..
6. Si tratta dunque di stabilire quali siano i requisiti del corretto esercizio del diritto di *exit* e, in particolare, se esso postuli il preventivo diniego del gradimento ovvero se, invece, questa facoltà sia riconosciuta al socio per il solo fatto dell'esistenza di una clausola di "mero gradimento".
7. Il significato da attribuire ad una simile regola statutaria, a giudizio del Collegio, deve essere volto a contemperare l'interesse del singolo socio ad uscire dalla società e l'interesse della compagine sociale a conservare l'integrità del proprio patrimonio.
8. L'art. 6 pone un vincolo alla circolazione delle quote, funzionale, sul versante esterno, a limitare l'ingresso di nuovi soci subordinando il trasferimento della partecipazione superiore al 49% al *placet* di altri soggetti, e, sul versante interno, a salvaguardare l'*intuitus personae* tra i membri dell'ente ed a garantire, con ciò, la continuità della *societas*.
9. Se il diritto di recesso dovesse dipendere dalla semplice previsione statutaria di una simile clausola, anche in assenza di un gradimento effettivamente richiesto e negato, il diritto di *exit* del socio assumerebbe i caratteri di un vero e proprio recesso *ad nutum*, idoneo ad elidere il suaccennato interesse (meritevole di tutela) riguardante la salvaguardia della continuità e della stabilità dei rapporti societari.
10. Il recesso *ad nutum* ha una propria ragion d'essere nel caso – diverso da quello di



specie – di clausole di intrasferibilità assoluta della partecipazione, non già nella diversa ipotesi di clausole di intrasferibilità relativa, categoria concettuale che comprende la previsione del gradimento discrezionale di altri soggetti (c.d. “mero gradimento”). In quest’ultima evenienza, infatti, l’interesse del socio ad uscire dalla società e, per così dire, a non “rimanere prigioniero” della propria partecipazione, è tutelato nella misura in cui la cessione a terzi della sua quota sia impedita, in concreto, dal diniego degli altri soci.

11. Nella fattispecie in esame, invece, l’esercizio del recesso non è legittimo in quanto Galleria si è limitata a dichiarare di volere recedere dalla società senza chiedere agli altri soci di il consenso al trasferimento della propria partecipazione ad un terzo disponibile all’acquisto. Sotto questo profilo è dato rilevare che l’attrice non ha nemmeno dedotto di avere richiesto un gradimento (al trasferimento della quota a terzi) che è stato negato dagli altri soci.

12. Ne consegue il rigetto della domanda.

13. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, secondo il parametro medio delle scagione di riferimento (fino a euro 260.000,00), seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:

1. respinge la domanda;
2. condanna Galleria S.p.a. a pagare a S.r.l. le spese processuali che liquida in euro 10.430,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, all’IVA e al CAP come per legge.

Firenze, 7 settembre 2017

Il Giudice est.

dott. Riccardo Guida

Il Presidente

dott.ssa Patrizia Pompei

Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Davide Scaffidi.

